

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO**

per la **QUONDAM PASQUALE MICHELE**, nato a Spoleto, il 14/10/2000, residente in Spoleto, Via Ungheria, n. 34, codice fiscale: QNDMHL00R14 I921M, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Fabrizio Garzuglia (codice fiscale: GRZFRZ71R29I921R) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Roma, Via Panama, n. 86, indirizzo pec: fabrizio.garzuglia@ordineavvocati.it

contro

DiSCo Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cesare De Lollis 24/b – 00185 Roma, indirizzi pec: protocollo@pec.laziodisco.it e affarilegali@pec.laziodisco.it, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- 1) della graduatoria definitiva del “Bando Diritto allo Studio 2024/2025” promosso da DiSCo Lazio e pubblicata in data 11 ottobre 2024 nella parte in l'odierno ricorrente, identificato con il codice studente n. M397051 è stato dichiarato escluso con la seguente motivazione: “*numero crediti posseduti non sufficiente*” (doc. 1);
- 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.A) il Bando (doc. 2) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel

senso di escludere dalla graduatoria definitiva gli studenti che, pur avendo diritto alla borsa di studio e al contributo integrativo, non sono ammessi per superamento del termine indicato nella seconda fase per le correzioni delle domande; 2.b) dell'atto di estremi e contenuto sconosciuti con il quale è stata approvata la graduatoria impugnata al punto 1, nonché dell'atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale è stato approvato lo scorrimento (doc. 13) nella parte in cui dovesse essere confermata l'esclusione del ricorrente; 2.c) la nota in formato digitale del 20.08.2028 (doc. 5)

nonché

per l'accertamento del diritto dello studente Quondam Pasquale Michele di vedersi riconosciuta la borsa di studio per l'a.a. 2024-2025 come da domanda del 17.6.2024 (doc. 3 e 3 bis) e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'erogazione della borsa di studio richiesta, corrispondente, in base alla tabella 6 dell'art. 8 del Bando ad euro 7.378,37.

FATTO

Quondam Pasquale Michele è un brillante studente universitario iscritto attualmente al 3[^] anno della Facoltà/Dipartimento Progettazione e Arti Applicate, tipologia di Corso di Laurea triennale di Fotografia presso la *Rome University of Fine Arts*.

In data 10 giugno 2024 DISCO Lazio ha pubblicato il Bando per il diritto allo studio a.a. 2024-2024 finalizzato ad accedere a borse di studio e contributi per gli studenti meritevoli (doc. 2).

In data 17 giugno 2024 (doc. 3 bis) l'odierno ricorrente – già assegnatario della borsa di studio per l'a.a. 2023-2024 (doc. 11) – ha presentato, quale studente già immatricolato, alla DISCO Lazio la domanda per accedere alla Borsa di studio anno accademico 2024-2025 (corrispondente al 3[^] anno).

L'odierno ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e, in particolare:

- sia dei requisiti di merito previsti dal Bando (art. 45 e allegato H, doc. 2) e, in particolare: 92 crediti, 11 esami sostenuti; somma dei voti pari a 321 (docc. 8, 9, 10);
- sia dei requisiti reddituali previsti dall'art. 12 del Bando essendo uno studente fuori sede (Spoleto) con un reddito ISEE di euro 11.127,39 (doc. 7), inferiore ad euro 13.863,40 quale soglia minima per accedere al beneficio.

In data 19 luglio 2024 l'odierno ricorrente, in conformità alla previsioni del bando, ha presentato la domanda di partecipazione (doc. 3) ed è stato ammesso alla II fase.

In data 14 agosto 2024 l'odierno ricorrente, tuttavia, accortosi che la propria domanda di partecipazione presentava un errore materiale nella compilazione della "sezione merito" ha aperto il ticket 314882 indicando i dati corretti (doc. 4):

Ticket 314882



Oggetto: Rettifica crediti borsa di studio	
Categoria	MERITO/ISCRIZIONE
Sotto Categoria	Cassino
14/08/2024 14:49:50	
Buongiorno, sono Michele Quondam Pasquale della Rufa University, ho fatto richiesta per la borsa di studio 2024/2025, chiedo scusa ma ho errato nella compilazione della sezione "merito" e vorrei se possibile sostituire i valori. (lascio sotto i valori corretti). Cod. Studente M397051 N°Esami sostenuti= 11 Somma crediti = 92 Crediti tirocinio= 4 Somma dei voti= 321 Grazie e buona giornata	
cartadidentita.pdf	
20/08/2024 09:22:58	

In risposta a tale ticket perveniva al ricorrente una comunicazione digitale (priva di valore provvedimento, doc. 5), con cui la correzione non veniva accettata (doc. 5) ritenendo l'art. 14 del Bando ostativo all'ammissione alla graduatoria.

In data 11 ottobre 2024 è stata pubblicata la graduatoria definitiva (doc. 1) all'esame della quale è emerso che l'Ente DISCO LAZIO, senza tenere conto delle istanze dell'odierno ricorrente e dell'effettivo curriculum universitario in capo allo stesso, ha escluso Quondam Pasquale Michele dalla graduatoria definitiva con la seguente motivazione "numero crediti posseduti non sufficiente" (doc. 1).

*

Tale graduatoria, nella parte in cui esclude il ricorrente dall'accesso alla borsa di studio per la partecipazione al 3^o anno accademico della facoltà di Progettazione e Arti Applicati della Rome University of Fine Arts appare palesemente illegittima e lesiva della posizione giuridica ed economica dello studente Quondam Pasquale Michele, il quale la impugna (unitamente, per quanto possa occorrere, agli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso), chiedendone in parte qua l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione dell'art. 14 del Bando. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.

I.1 Secondo la giurisprudenza i rapporti tra amministrazione e cittadino sono improntati al rispetto della buona fede e correttezza, posto che l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza (Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2022, n. 6753).

Tali principi sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza dell'Ecc.mo intestato Tar in un caso del tutto analogo a quello di cui è causa. Ed infatti, il **Tar Lazio – Roma Sezione V con la Sentenza n. 14396 del 15 luglio 2024** (doc. 14) ha dichiarato l'illegittima la graduatoria del Bando 2023-2024 nella parte che ha escluso una studentessa la cui domanda di partecipazione era stata rettificata da errore materiale (come nel caso del ricorrente) successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando (come nel caso del ricorrente) la cui clausola era di identico tenore a quella del bando che interessa il ricorrente.

I.2 Nel caso di specie, come nella fattispecie trattata nella sentenza n. 14396/24 dell'Ecc.mo intestato Tar, lo studente Quondam è stato escluso dalla procedura di concorso "Bando diritto allo studio a.a. 2024-2025" sull'erronea indicazione, da parte della stessa ricorrente, di un numero di crediti insufficienti, dovuto, come riferito nel ticket del 14.8.2024 (doc. 4) ad un errore di compilazione della domanda

ed alla sua omessa rettifica entro il 12 agosto 2024 ore 12:00 come indicato all'art. 14 del Bando stesso, il quale dispone testualmente: *“Dal 30 luglio 2024 all’12 agosto 2024 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase, che siano “idonei” o “esclusi”, è consentito riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda”*. Rettifica, tuttavia, avvenuta in data 14.8.2024.

Si sottolinea che l’odierno ricorrente è in possesso del requisito di merito oggetto di rettifica, in quanto i crediti sono 92 e non 30 come erroneamente indicati. In merito al possesso di 92 crediti depongono sia i documenti riferiti alla posizione del ricorrente (docc. 8, 9, 10), sia il contegno dell’Amministrazione che, nel rispondere al ticket alle istanze del ricorrente, non mette in discussione il merito della rettifica ma solo la tempistica nell’aver apportato la correzione.

Sulla base, però, dei principi sopra illustrati, fatti propri dall’Ecc.mo Tar Lazio nel suddetto precedente giurisprudenziale formatosi in un caso pressoché identico, sussiste la condizione di eccezionalità che ammette la sussistenza dei presupposti per l’ammissione della correzione e, conseguentemente, alla graduatoria definitiva, avendo il ricorrente tutti i requisiti di meriti e i requisiti economici (doc. 7).

Ciò tanto più che la correzione è avvenuta sostanzialmente in tempi rapidissimi cioè a distanza di circa 48 ore dal termine del 12.08.2024 ore 12:00. Termine che la previsione dell’art. 14 come sopra riportata nemmeno lo qualifica come perentorio.

Pertanto, si ritiene, sulla base delle argomentazioni sopra esposte che l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per il Bando del diritto allo studio 2024 – 2025 indetto da DISCO Lazio sia illegittima.

II – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 14 e 18 del Bando. Violazione

dei principi di correttezza e buon andamento sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

II.1 Ferme l'assorbente censura sopra esposta, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria risulta in palese contrasto anche con i principi normativi indicati in rubrica e con le stesse previsioni del bando.

II.2 In ordine all'esclusione occorre preliminarmente evidenziare che l'applicazione del soccorso istruttorio generalizzato, espressamente richiamato all'art. 14 del bando, presuppone, in un'ottica di leale collaborazione tra PA e privato (cfr. (Cons. St., *Ad. Plen.*, 29 novembre 2021, n. 19) che i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ovvero di esclusione, siano preventivamente comunicati. Comunicazione, peraltro, prevista anche all'art. 14 del Bando laddove stabilisce che *«Gli studenti “esclusi” negli esiti provvisori ricevono l'indicazione dei motivi di esclusione per consentire agli stessi di procedere, in seconda fase e ove possibile, alla correzione e/o integrazione dei dati inseriti nella prima fase, attraverso la funzione “sblocco - inserisci variazione/integrazione” precedentemente illustrata»*.

Pertanto la mancata comunicazione preventiva dei motivi di esclusione rendono illegittima la graduatoria. Peraltro, in caso di comunicazione il ricorrente avrebbe agevolmente dimostrato il possesso dei crediti per ottemperare e superare il requisito di merito.

II.3 Né varrebbe obiettare che l'esclusione – ovvero la mancata ammissione della correzione dell'errore apportata dal ricorrente in data 14.8.2024 – sia tardiva.

Ed infatti, l'art. 14 reca una formulazione sul punto chiara laddove non attribuisce al 12.8.2024 natura di perentorietà per coloro ammessi alla II fase (come il ricorrente) che apportano la correzione

per errore materiale (si riporta nuovamente il tenore dell'art. 14 in commento: *“Dal 30 luglio 2024 all'12 agosto 2024 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase, che siano “idonei” o “esclusi”, è consentito riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda”*).

Inoltre è del tutto irragionevole considerare il superamento del termine del 12.8.2024 come motivo assoluto ostativo alla correzione dell'errore materiale e al conseguente inserimento nella graduatoria definitiva e ciò:

- sia per la confusione e la contraddittorietà dell'art. 14 sul punto,
- sia perché la riammissione è espressamente prevista all'art. 18 del Bando anche dopo la graduatoria definitiva (*“In presenza di errori DiSCo può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive”*);
- sia perché la finalità del bando è quella di agevolare il diritto allo studio di coloro che, pur in condizioni economiche difficili, dimostrino capacità e attitudine attraverso il merito nel percorso universitario.

Va ricordato che l'odierno ricorrente a fronte di un percorso universitario eccellente con risultati ottimi in termini di voti, di esami sostenuti e di crediti acquisiti, è un fuori sede (risiede a Spoleto), con un reddito ISEE basso (poco più di 11 mila euro annui) la cui borsa di studio (già conseguita nel precedente anno accademico) si rivela necessaria per poter continuare gli studi alla Rome University of Fine Arts.

Istanza cautelare

Sussistono i presupposti anche per la concessione della misura cautelare. Il fumus emerge dai suddetti motivi tenendo conto anche della citata Sentenza n. 14396/24.

Il pregiudizio grave ed irreparabile si profila in ordine alla fatto che l'odierno ricorrente senza la possibilità di accedere alle borse di studio rischia di non poter sostenere le ingenti spese necessarie a seguire i corsi del 3^o anno, viste le sue modeste risorse reddituali (doc. 7). Una tale situazione, come affermato in caso analogo (cfr. Ordinanza Tar Lazio Roma n. 56 del 10.1.2024) legittima la concessione della sospensiva e ciò anche al fine di potere consentire all'amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente. Ciò tenendo anche conto che la stessa Amministrazione il 5.12.2024 ha comunicato l'intenzione di procedere allo scorrimento delle graduatorie per consentire il massimo accesso ai benefici in questione (doc. 12).

P.T.M.

Si chiede l'accoglimento della sospensiva e del ricorso con conseguente l'annullamento della graduatoria in parte qua impugnata e di tutte le domande indicate in epigrafe del ricorso.

Con vittoria di spese.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Terni, 05.12.2024

Avv. Fabrizio Garzuglia